



**COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO**  
**Provincia di Oristano**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI  
CONTRIBUTI, PATROCINI E VANTAGGI ECONOMICI A  
SOGGETTI PRIVATI, ENTI E ASSOCIAZIONI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 31/01/2024.

# **Sommario**

## **CAPO I - OGGETTO, FINALITÀ E DEFINIZIONI**

- Art. 1 – OGGETTO**
- Art. 2 - FINALITÀ**
- Art. 3 - DEFINIZIONI**

## **CAPO II - SETTORI DI INTERVENTO E MATERIE ESCLUSE**

- Art. 4 - SETTORI DI INTERVENTO**
- Art. 5 - MATERIE ESCLUSE**

## **CAPO III - SOGGETTI AMMESSI**

- Art. 6 - SOGGETTI AMMESSI**
- Art. 7 - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO**

## **CAPO IV CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI**

- Art. 8 - CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI E VANTAGGI ECONOMICI**
- Art. 9 - MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI**
- Art. 10 PATROCINIO**
- Art. 11 VANTAGGI ECONOMICI**
- Art. 12 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI**

## **CAPO V DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO E ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE**

- Art. 13 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO**
- Art. 14 - RENDICONTAZIONE**
- Art. 15 - CONTROLLI**
- Art. 16 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E INFORMAZIONE**

## **CAPO VI -DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 17 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

## CAPO I - OGGETTO, FINALITÀ E DEFINIZIONI

### Art. 1 - OGGETTO

1. Il Comune di Scano di Montiferro, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività rientranti nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, volte ad assicurare l'effettività dell'azione amministrativa su tutto il territorio comunale e per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 267/2000.
2. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, patrocini e vantaggi economici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge n. 241/1990, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

### Art. 2 - FINALITÀ

1. Il Regolamento è volto a fornire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, patrocini e vantaggi economici, a soggetti privati, ad Enti pubblici, Associazioni e Comitati, assicurando l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la loro concessione, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo che dovranno essere raggiunti attraverso l'erogazione delle risorse comunali, nei seguenti settori:
  - attività sportive e ricreative del tempo libero;
  - attività per la tutela di valori tradizionali, culturali, educativi e religiosi;
  - sviluppo economico;
  - tutela dei valori ambientali;
  - interventi straordinari.

L'osservanza delle procedure, criteri e modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di contributi, patrocini e vantaggi economici da parte del Comune di Scano di Montiferro.

### Art. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
  - a) **contributi**: l'erogazione di somme di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione comunale, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 Costituzione;
  - b) **vantaggi economici**: l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di coorganizzazione, diversi dall'erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e/o beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento di attività, iniziative, progetti di cui sopra; possono consistere, a titolo esemplificativo, nella concessione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune: in tal caso il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate.
  - c) **patrocini**: l'adesione simbolica del Comune di Scano di Montiferro ad una iniziativa, attività o progetto

di particolare rilevanza per la comunità e il suo territorio, ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune.

## **CAPO II - SETTORI DI INTERVENTO E MATERIE ESCLUSE**

### **Art. 4 - SETTORI DI INTERVENTO**

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici a favore di persone, Istituzioni, Associazioni, Comitati e ad Enti pubblici sono i seguenti:

#### **A. Attività sportive e ricreative del tempo libero**

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono indirizzati:

- alla pratica dello sport dilettantistico;
- alla formazione educativa e sportiva dei giovani;
- all'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

Alle Società ed Organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concessi unicamente vantaggi economici per l'uso degli impianti e strutture di proprietà comunale per l'organizzazione di importanti manifestazioni a carattere regionale, nazionale e sopranazionale.

#### **B. Attività per la tutela di valori tradizionali, culturali, educativi e religiosi**

Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di persone, di Enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente a favore dei soggetti per:

- l'organizzazione di servizi e attività di volontariato e di pubblica assistenza destinate alla popolazione del Comune;
- l'organizzazione di servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione del Comune;
- l'organizzazione di premi letterari, pubblicazioni, convegni, seminari di studi, mostre, esposizioni, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali di interesse per la comunità e che concorrono alla sua valorizzazione;
- l'organizzazione, promozione e sostegno di attività teatrali, musicali, di cinema ed altre manifestazioni e iniziative di carattere culturale ed artistico;
- l'organizzazione di attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni di cori e gruppi folcloristici, conservano e valorizzano antiche tradizioni storiche e culturali locali nonché il ricordo e la memoria di cittadini illustri;
- l'organizzazione di attività volte alla conservazione e alla divulgazione del ballo, dei canti sacri e profani della tradizione di Scano;
- l'organizzazione di feste civili e religiose o di altre manifestazioni comprese nelle tradizioni locali;
- l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni con lo scopo di creare un importante momento di socializzazione e aggregazione della popolazione, un'importante momento di promozione del territorio e di riscoperta della propria cultura;
- l'organizzazione di attività di promozione turistica;
- la realizzazione di pubblicazioni, guide, volantini e altro materiale prodotto al fine della promozione

turistica;

- l'organizzazione di sagre e feste popolari per la promozione, anche turistica, del territorio;
- l'organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni sia a carattere locale che nazionale ed internazionale di richiamo turistico;
- l'organizzaione di attività di promozione e assistenza ai turisti;
- l'organizzazione di attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali per lo sviluppo del patrimonio delle comunità;
- la promozione di scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani o altri gruppi sociali del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;

La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto della effettiva rilevanza educativa e culturale, dell'attività programmata, e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale.

### **C. Sviluppo economico**

Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere il potenziamento dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:

- all'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e manifestazioni, sulle attività esercitate nel Comune, sia che si tengano all'interno del territorio, che al di fuori di esso;
- all'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione delle produzioni tipiche locali, che abbiano il fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale.

Gli interventi finanziari del Comune possono essere concessi anche ad Associazioni che coinvolgono tutte o in parte le aziende che operano sul territorio comunale purché in riferimento ad ambiti determinati e con finalità di perequazione territoriale.

Il concorso del Comune, per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui sopra, può comprendere anche la concessione temporanea e gratuita di locali, spazi, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

### **D. Tutela dei valori ambientali**

Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale sono principalmente finalizzati:

- al sostegno di associazioni, comitati ed altri organismi che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

### **Art. 5 - MATERIE ESCLUSE**

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per cui trovano applicazione le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:

- contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio;
- forme contributive che conseguono la stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere

- corrispettivo tra il Comune e i soggetti convenzionati;
- contributi, utilità economiche, agevolazioni, fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili o immobili in quanto disciplinati da altri regolamenti comunali o da disposizioni legislative;
  - forme di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l'area dell'assistenza sociale.

### **CAPO III - SOGGETTI AMMESSI**

#### **Art. 6 - SOGGETTI AMMESSI**

1. Possono beneficiare di contributi, patrocini e vantaggi economici:
  - le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001;
  - persone fisiche residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
  - le libere forme associative, le associazioni, i comitati, le organizzazioni, gli enti e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro iscritti all' Albo comunale delle associazioni, per la realizzazione di attività/manifestazioni/progetti a vantaggio della popolazione del Comune; la costituzione dell'associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.
  - la Giunta Comunale, con proprio atto di indirizzo, può disporre la concessione di contributi, patrocini e vantaggi economici ad associazioni, comitati, organizzazioni, enti e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro aventi sede al di fuori del territorio comunale a sostegno di iniziative di particolare rilevanza volte a promuovere l'immagine e il prestigio del Comune di Scano di Montiferro e/o rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti, in termini annuali o di tradizione, che incontrano il favore della comunità e l'unanime condivisione, senza divisioni o rappresentazione di fazioni per il paese, e a condizione che sia presentata a consuntivo, all'Amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale. Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto della presente disposizione.
2. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini, con esclusione degli interventi per lo sviluppo economico di cui al precedente articolo 4 sub C.
3. Il patrocinio e i vantaggi economici, per iniziative aventi scopo di lucro possono essere concessi esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:
  - a) gli utili sono devoluti in beneficenza dai soggetti beneficiari, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, e con l'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
  - b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza volte a promuovere l'immagine e il prestigio del Comune di Scano di Montiferro e/o rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti, in termini annuali o di tradizione, che incontrano il favore della comunità e l'unanime condivisione, senza divisioni o rappresentazione di fazioni per il paese, e a condizione che sia presentata a consuntivo, all'Amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici

conseguiti dalla comunità locale. Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto della presente disposizione.

4. Per le attività, iniziative e manifestazioni sportive, il patrocinio può essere concesso a enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, a società e associazioni sportive dilettantistiche, a enti di promozione sociale e Onlus. Può essere inoltre concesso a favore di altri Enti pubblici o privati in caso di manifestazioni di interesse regionale, nazionale o di elevato livello spettacolare.
5. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e di solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o da altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.
6. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui rappresentante legale svolge funzioni di dirigente o Elevata Qualificazione dell'Ente o le ha svolte negli ultimi tre anni.

#### **Art. 7 - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO**

1. Il Comune di Scano di Montiferro riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.  
A tal fine, le associazioni che operano sul territorio Comunale, possono presentare richiesta di iscrizione all'albo comunale delle associazioni, secondo le disposizioni stabilite da apposito regolamento e avviso pubblico.
2. L'albo comunale delle Associazioni è tenuto dall'Ufficio comunale competente ed è aggiornato annualmente e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune.
3. Non è ammesso il riconoscimento di Associazioni segrete o aventi caratteristiche incompatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione Italiana, dalle norme vigenti e dallo Statuto.
4. Il Comune promuove, altresì, le forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento delle qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.  
L'Amministrazione può disciplinare l'attività di volontariato con apposito Regolamento.

## CAPO IV CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

### Art. 8 - CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI E VANTAGGI ECONOMICI

1. I documenti di Programmazione economico-finanziaria dell'Ente individuano le risorse economiche da destinare ai contributi economici da erogare nel corso dell'Esercizio Finanziario.

I contributi potranno essere erogati solo a sostegno delle spese relative allo svolgimento dell'iniziativa o attività specifica oggetto della richiesta.

Non sono finanziabili spese di rappresentanza come pranzi, cene, rinfreschi; le stesse non potranno essere rendicontate col contributo comunale concesso e saranno interamente finanziate delle Associazioni nell'ambito del proprio bilancio.

Resta ferma la facoltà della Giunta Comunale di stabilire nell'atto di indirizzo per la concessione dei contributi ulteriori tipologie di spese ammissibili e non ammissibili.

Resta comunque nella facoltà dell'Amministrazione Comunale non ammettere a contributo le spese che non appaiano necessarie o giustificabili, in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto dell'istanza di concessione di contributo.

2. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, Enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che negli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune, il quale verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di approfondimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

3. I contributi potranno essere erogati sia per attività di carattere continuativo sia per singole iniziative/manifestazioni o progetti.

4. I contributi, il patrocinio e i vantaggi economici possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, di seguito denominati "*iniziative*" in base ai seguenti criteri:

- non devono essere in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Amministrazione comunale;
- rilevanza dell'iniziativa ai fini della cura e promozione dei settori di intervento indicati nell'art. 4 del presente regolamento;
- dimensioni dell'iniziativa nell'evenienza che abbia carattere sovracomunale;
- iniziative organizzate per sostituire, integrare o completare quelle attività che l'Amministrazione Comunale è istituzionalmente tenuta ad assolvere;
- grado di corrispondenza delle attività statutarie del soggetto richiedente con i settori di intervento prioritario dell'ente nell'ambito dei quali il contributo, il patrocinio o il vantaggio economico viene richiesto;



- grado di corrispondenza dei progetti/iniziativa/proposte con i programmi dell'Amministrazione comunale;
- numero delle persone interessate, dei fruitori e durata temporale dell'iniziativa;
- valenza e ripercussione dell'attività organizzata sul territorio;
- grado di autonomia finanziaria e capacità di coinvolgere sponsor, finanziatori o portatori di interessi diversi;
- numero di edizioni della manifestazione precedentemente realizzate dall'associazione/comitato negli anni precedenti
- rilevanza del Piano pubblicitario della manifestazione

I beneficiari di contributi, patrocini e vantaggi economici di cui al presente Regolamento devono essere in regola con il pagamento dei tributi ed eventuali sanzioni comunali e con la rendicontazione relativa a contributi comunali precedentemente concessi.

5. In aggiunta ai criteri indicati al comma 5, il bando di cui al successivo articolo 9 può prevedere, annualmente o occasionalmente, ulteriori criteri di valutazione che si rendano necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento o di attività ammessi a contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

#### **Art. 9 - MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI**

1. Annualmente l'Ente, individua e pubblicizza, attraverso appositi bandi che fissano modalità e termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per cui è possibile presentare domanda di contributo, con indicazione dell'importo massimo del contributo concedibile.
2. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di riservare una quota all'assegnazione di contributi straordinari, senza o con previa pubblicazione di un bando. L'atto di concessione deve evidenziare, in ogni caso, il rispetto di quanto contemplato dai successivi commi.
3. Le domande, presentate impiegando la modulistica indicata nel relativo bando e pubblicata sul sito internet dell'Ente, dovranno contenere:
  - la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente tutti i requisiti posseduti dal soggetto richiedente previsti dal presente regolamento e dal bando per la concessione del contributo
  - l'indicazione del contributo richiesto
  - programma dettagliato dell'iniziativa/progetto da realizzare con indicazione delle relative spese preventivate
  - le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dell'iniziativa ivi comprese le contribuzioni da parte di altri soggetti ed il conseguente bilancio preventivato;

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- curriculum dell'associazione/comitato;
- atto costitutivo e statuto dell'associazione/comitato (se non già depositati presso gli uffici comunali);
- copia del bilancio di previsione (a pareggio) per l'anno in corso dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota a carico dell'associazione/comitato, per la realizzazione del programma di attività presentato.
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di applicabilità o meno della ritenuta d'acconto e sull'eventuale regime IVA adottato.

4. La valutazione della domanda è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo valuterà le manifestazioni di interesse presentate e i curriculum delle associazioni/comitati e, qualora le attività programmate soddisfino tutti i requisiti indicati nel bando pubblico, provvederà ad affidare alle associazioni la gestione dell'iniziativa finanziata stipulando con le stesse apposita convenzione recante le direttive ed istruzioni impartite all'associazione in merito all'organizzazione e alla gestione amministrativa, contabile e fiscale delle manifestazioni e ad assegnare e liquidare alle associazioni il relativo contributo.

Qualora entro i termini stabiliti dal bando pubblico dovessero pervenire più manifestazioni di interesse relative alla realizzazione di una manifestazione/progetto, il Responsabile del Servizio Amministrativo valuterà le manifestazioni di interesse presentate e procederà all'affidamento in gestione della manifestazione all'Associazione/comitato che avrà ottenuto il punteggio più alto, utilizzando i criteri per l'assegnazione del punteggio prestabiliti dalla Giunta Comunale.

Il contributo non può essere concesso in misura superiore alle reali spese sostenute e quantificate a consuntivo. L'Amministrazione potrà concedere contributi anche a totale copertura delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa/progetto.

L'erogazione materiale dei contributi concessi dall'Amministrazione Comunale avverrà mediante determinazione dei Responsabili dei Settori e sarà operata, salvo indicazione diversa della Giunta, anticipatamente nella misura pari al 70 % dell'importo assegnato e il restante 30% a presentazione di dettagliata e regolare rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività programmate, con allegate le pezze giustificative delle stesse regolarmente quietanzate e valide ad ogni effetto contabile e fiscale.

La restante quota (eccedente gli impegni finanziari assunti dal Comune), necessaria per la realizzazione delle attività previste nel programma presentato, sarà a carico dell'associazione/comitato affidatario della gestione. Il beneficiario dei contributi è tenuto alla presentazione di regolare e dettagliata rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto finanziato.

In fase di rendicontazione dovranno essere presentati i seguenti documenti:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente una relazione illustrativa delle attività finanziate dal Comune che sono state realizzate; inoltre il beneficiario del contributo dovrà dichiarare di aver realizzato le manifestazioni/attività finanziate nel rispetto di tutte le condizioni e regole indicate nella convenzione stipulata tra le parti;
- rendiconto finanziario delle attività realizzate con l'elenco contenente gli estremi di tutte le pezze giustificative allegate;
- eventuale documentazione fotografica o audiovisiva, rassegna stampa ecc. che dimostri l'effettiva realizzazione delle attività realizzate;
- eventuale rassegna stampa e copia del materiale promozionale dell'iniziativa finanziata dal Comune (preferibilmente in formato digitale): locandine, manifesti, programmi di sala, inserzioni pubblicitarie ecc., dalla quale risulti la **pubblicazione del logo del Comune di Scano di Montiferro e la dicitura: “ in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Scano di Montiferro”.**

Al rendiconto dovrà essere allegata la copia dei documenti giustificativi di tutte le spese sostenute finanziate dal Comune di Scano di Montiferro. I documenti giustificativi di spesa (fatture, ricevute, e comunque documenti fiscalmente validi) devono essere regolarmente quietanzati e devono riportare almeno i seguenti elementi minimi:

- i dati del soggetto che emette il documento di spesa;
- i dati del soggetto debitore, coincidente con il beneficiario del contributo;
- le voci di spesa;
- l'importo;
- l'indicazione dell'iniziativa per la quale sono state sostenute le spese, fatta eccezione per particolari tipologie di documenti (a mero e non esaustivo titolo d'esempio – ricevute di specifiche transazioni effettuate in via telematica).
- Sono ammesse dichiarazioni sostitutive di pagamento nei soli casi consentiti dalla legge.

Fatta eccezione per le tipologie di documenti indicati al comma precedente, non costituiscono validi giustificativi di spesa documenti quali - a mero e non esaustivo titolo d'esempio, scontrini o ricevute – che siano privi di uno o più degli elementi minimi sopra indicati.

5. Per le spese ammesse a contributo la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per almeno 3 anni dall'erogazione del saldo.
6. Nel caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative o manifestazioni oggetto del contributo, il Responsabile del Settore disporrà la revoca o la riduzione del contributo concesso.
7. Si procederà alla riduzione del contributo anche nel caso in cui emergano maggiori entrate e/o minori spese rispetto a quanto preventivato. Previa diffida ad adempiere, il responsabile del settore competente procederà al recupero coattivo dell'eventuale anticipazione corrisposta.
8. In caso di mancata presentazione della rendicontazione, revoca o riduzione del contributo inizialmente concesso, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo erogato in acconto con modalità che verranno individuate di volta in volta dal responsabile del servizio interessato entro il termine massimo di venti giorni dalla contestazione e dalla relativa comunicazione trasmessa al beneficiario.
9. La concessione del contributo comporta l'onere in capo al richiedente di esporre in locandine, depliant, manifesti pubblicitari, nonché in qualsiasi forma di comunicazione usata per pubblicizzare le attività finanziate il logo del Comune di Scano di Montiferro e la seguente dicitura: "*con il patrocinio l'Amministrazione Comunale di Scano di Montiferro*", pena la revoca del contributo assegnato.  
Sarà cura del soggetto beneficiario citare opportunamente il Comune di Scano di Montiferro nei comunicati stampa relativi alle attività finanziate nonché prevedere la presenza ad eventuale conferenza stampa di rappresentanti dell'Ente.

#### **Art. 10 PATROCINIO**

1. Ai fini della concessione del Patrocinio, gli interessati dovranno presentare istanza, impiegando la modulistica presente sul sito istituzionale del Comune di Scano di Montiferro secondo le modalità ivi indicate, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
2. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta giunta oltre il termine di cui al

comma 1, unicamente per eventi non programmabili, connessi a situazioni imprevedibili e, in ogni caso, non possono essere concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione dell'istanza.

3. L'istruttoria è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

In caso di istanza completa e regolare, entro **30** giorni dalla sua presentazione, i Responsabili dei Settori comunali competenti per materia, dovranno istruire le pratiche, verificando che le richieste contengano i requisiti previsti e attestando in modo chiaro e argomentato:

- l'attinenza alle finalità ed ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
- la rilevanza nell'ambito dei settori individuati all'art. 4;
- l'assenza di fini di lucro.

4. Il patrocinio è, quindi, concesso con deliberazione della Giunta Comunale tenuto conto dell'attestazione positiva di cui al comma precedente.

Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

5. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre in locandine, depliant, manifesti pubblicitari, nonché in qualsiasi forma di comunicazione usata per pubblicizzare le attività finanziate il logo del Comune di Scano di Montiferro e la seguente dicitura: "*con il patrocinio l'Amministrazione Comunale di Scano di Montiferro*", pena la revoca del contributo assegnato.

Sarà cura del soggetto beneficiario citare opportunamente il Comune di Scano di Montiferro nei comunicati stampa relativi alle attività finanziate nonché prevedere la presenza ad eventuale conferenza stampa di rappresentanti dell'Ente.

#### **Art. 11 VANTAGGI ECONOMICI**

1. Il vantaggio economico è concesso per la singola iniziativa e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
2. Nel caso in cui il vantaggio economico abbia ad oggetto la concessione all'utilizzo di impianto o struttura con accesso al pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, previo nulla osta da parte del Comune ai sensi di legge.
3. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali da parte del soggetto beneficiario del vantaggio economico.
4. L'atto di concessione del beneficio economico sarà subordinato all'accettazione delle condizioni sopra richiamate.

#### **Art. 12 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI**

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per cui sono state concesse.
2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne

tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.

3. I beneficiari sono altresì tenuti a:

- impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per cui è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
- utilizzare come sede dell'iniziativa per cui è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia, sono a carico del beneficiario;
- qualora la sede dell'attività per cui è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;
- valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;
- assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità, indicando le condizioni di accessibilità in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e impegnandosi a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.

4. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

5. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente Regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, regolamenti e disposizioni generali, settoriali e dell'Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.

6. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce, altresì, esonero dall'obbligo di acquisire i permessi e i titoli abilitativi previste dalla normativa vigente.

## **CAPO V DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO E ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE**

### **Art. 13 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO**

1. I soggetti beneficiari del patrocinio, vantaggi economici e contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune di Scano di Montiferro in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative come sopra meglio specificato.
2. Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso al Comune di per la preventiva visione e approvazione.
3. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate dall'Amministrazione comunale.

### **Art. 14 - RENDICONTAZIONE**

1. Il beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione dell'iniziativa finanziata, utilizzando i modelli allegati ai relativi bandi pubblici e pubblicati sul sito internet del Comune, corredata dalla documentazione

giustificativa ivi indicata e in particolare:

**a) in caso di patrocinio per iniziative con scopo di lucro, entro 120 giorni dalla loro conclusione:**

aa) documentazione attestante l'avvenuta devoluzione delle somme in beneficenza;

ab) relazione dimostrativa dei risultati e benefici conseguiti dalla comunità locale nel caso di cui all'art. 6, comma 3, lettera b), ove richiesta.

Qualora la documentazione non pervenga nel termine indicato, il beneficiario è escluso, per i successivi 2 anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente Regolamento. Il Responsabile di Servizio competente per materia comunica tempestivamente tale circostanza alla Giunta Comunale, nonché ai Responsabili di Servizio dell'Ente;

In caso di difficoltà oggettive al rispetto di detti termini, potrà essere richiesto al Responsabile del Servizio competente un differimento adeguatamente motivato.

**b) in caso di vantaggio economico, entro 120 giorni dalla conclusione dell'attività:**

ba) rendiconto economico finanziario dell'iniziativa con indicazione delle voci di entrata e di spesa, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi;

bb) nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari.

Qualora tale documentazione non pervenga entro il termine stabilito, il beneficiario è escluso per i successivi 2 anni dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento. Il Responsabile di Servizio competente per materia cura comunica tempestivamente tale circostanza alla Giunta Comunale, nonché ai Responsabili di Servizio dell'Ente;

In caso di difficoltà oggettive al rispetto di detti termini, potrà essere richiesto al Responsabile del Servizio competente un differimento adeguatamente motivato.

**c) in caso di contributo, entro 120 giorni dalla conclusione dell'attività:**

- Dovrà essere presentata la documentazione indicata nell'art. 9 del presente regolamento.

La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato come pure la mancata restituzione all'Amministrazione di somme concesse e non utilizzate o non correttamente rendicontate comporta la decadenza dal contributo e l'esclusione dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente Regolamento per i successivi 2 anni. Il Responsabile di Servizio competente per materia comunica tempestivamente tale circostanza alla Giunta Comunale, nonché ai Responsabili di Servizio dell'Ente;

2. Sulla base della rendicontazione presentata dal beneficiario, il contributo è liquidato nel limite previsto dall'atto di concessione. In caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, il contributo è liquidato in proporzione.
3. Qualora il Comune di Scano di Montiferro risulti creditore nei confronti del beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente alla liquidazione del contributo.

#### **Art. 15 - CONTROLLI**

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.
2. Il Comune di Scano di Montiferro, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione dei contributi. Le eventuali accertate inadempienze daranno luogo alla revoca del relativo provvedimento di concessione.
3. Qualora il Patrocinio e lo stemma del Comune, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione o violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

#### **Art. 16 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E INFORMAZIONE**

1. Sono a carico del Responsabile di Servizio competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

#### **CAPO VI -DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

##### **Art. 17 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono ritenersi abrogate le disposizioni Regolamentari di questo comune eventualmente in contrasto con le sue disposizioni.